



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

N. 1000 del 6 APRILE 2004

Oggetto: Derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico – d.lgs. 387/2003; l.r. 26 marzo 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; r.d. 1775/1933 – Criteri e procedure
(pubblicata sul BURV 30 aprile 2004, n. 46)

L'Assessore alla difesa del suolo Massimo Giorgetti, di concerto con l'Assessore all'energia Marino Finozzi e con l'Assessore alle politiche per l'ambiente, Renato Chisso, riferisce quanto segue.

Recentemente è stato emanato il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", che con l'art. 12 "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative" dispone un'autorizzazione unica, a carico della Regione, per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.

In tale ambito, rivestono particolare importanza gli impianti idroelettrici per i quali va applicata necessariamente la disciplina di cui al r.d. 11.12.1933, n. 1775, relativa alle concessioni di derivazione di acqua pubblica, ogniqualvolta il richiedente non sia già in possesso del necessario titolo per l'utilizzazione dell'acqua.

Vi è, inoltre, da tener presente quanto disposto dalla l.r. 26 marzo 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, la quale impone agli enti pubblici ed ai privati, preventivamente alla realizzazione dei loro progetti, una valutazione di impatto ambientale delle opere qualora queste rientrino nelle tipologie progettuali indicate negli allegati alla medesima legge regionale.

Pertanto, con il presente provvedimento, si intendono specificare le modalità operative, procedurali ed istruttorie, relativamente a dette fattispecie con la finalità di ottimizzare l'iter istruttorio e i relativi tempi, pur nell'esigenza di applicare correttamente i principi delle tre succitate norme.

Per tali tipologie di interventi possono presentarsi due fattispecie:

- A. Interventi per i quali né le opere, né la derivazione d'acqua sono soggette a procedura di VIA;
- B. Interventi per i quali le opere e/o la derivazione d'acqua sono soggette a procedura di VIA.

Necessita pertanto fornire le opportune direttive per la trattazione delle due fattispecie.

A. Interventi per i quali né le opere, né la derivazione d'acqua sono soggette a procedura di VIA

1. la domanda e il relativo progetto definitivo, devono essere presentati all'unità complessa energia e all'unità periferica del genio civile competente per territorio. Il richiedente deve, unitamente alla domanda e al progetto, dimostrare di avere la disponibilità delle aree interessate dagli impianti da realizzare;
2. entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda, l'unità complessa energia

provvede ad effettuare – d'intesa con il citato genio civile – l'accertamento della completezza del progetto e della relativa documentazione allegata;

3. superata positivamente l'accertamento di cui al punto precedente, entro i successivi quindici giorni, l'unità periferica del genio civile, invia copia completa del progetto all'autorità di bacino competente per territorio e provvede alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione di un avviso per rendere noto al pubblico il deposito della domanda e relativo progetto, fissando il termine perentorio di ulteriori trenta giorni, dalla data della pubblicazione medesima, per la presentazione di eventuali domande in concorrenza con il primo richiedente e di eventuali opposizioni. La domanda in concorrenza deve essere corredata di documentazione tecnica analoga a quella prevista per la domanda del primo richiedente;
4. delle eventuali domande concorrenti deve essere dato avviso nei modi di cui al capoverso precedente entro un tempo massimo di trenta giorni successivi alla data di ricevimento delle domande medesime;
5. decorsi i termini di cui ai punti precedenti, l'unità complessa energia provvede a convocare la conferenza di servizi di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 alla quale partecipano i dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti, il dirigente responsabile dell'unità periferica del genio civile competente per territorio e il dirigente responsabile dell'unità complessa per l'energia nonché i rappresentanti di tutte le altre amministrazioni ed enti interessati al procedimento.

Alla conferenza è invitato il proponente per l'illustrazione del progetto;

6. qualora, tra domande in concorrenza, una riguardi derivazione d'acqua per uso potabile quest'ultima prevale sull'uso idroelettrico in base alla legge 36/1994 e il d.lgs. 152/1999;
7. la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia è autorizzato con provvedimento della Giunta regionale sulla scorta degli esiti della conferenza dei servizi;
8. entro 30 giorni dall'avvenuta adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui al precedente punto, l'unità periferica del genio civile competente per territorio procederà alla formalizzazione del disciplinare contenente tutte le clausole dirette a regolare la concessione di derivazione d'acqua e all'emissione del relativo decreto di concessione alle condizioni già fissate dal provvedimento di Giunta regionale.

B. Interventi per i quali le opere e/o la derivazione d'acqua sono soggette a procedura di VIA

In tale ipotesi, la procedura contestuale di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento prevista dall' art. 12 del d.lgs. 387/2003, deve essere resa compatibile con le procedure previste dalla l.r. 10/1999 e dal r.d. 1775/1933. A tal fine si propongono le modalità attuative di seguito indicate.

- I. La domanda, unitamente al progetto definitivo e al relativo SIA, deve essere trasmessa alla direzione regionale competente in materia di VIA, all'unità complessa regionale per l'energia e all'unità periferica del genio civile regionale competente per territorio. Il richiedente deve, unitamente alla domanda e al progetto, dimostrare di avere la disponibilità delle aree interessate dagli impianti da realizzare;
- II. la verifica della completezza della documentazione, tanto ai fini dell'esame di compatibilità ambientale, quanto ai fini della istruttoria sulla derivazione d'acqua, va effettuata dalla direzione competente per la VIA, di concerto con le strutture di cui al punto 1, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda;
- III. a seguito dell'esito positivo di tale verifica, il proponente procede al versamento degli oneri di istruttoria per la VIA, al deposito e alla pubblicità della domanda (su due quotidiani a tiratura regionale, a carico del richiedente, e sul BURV, a carico del genio civile) nonché alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto, da effettuarsi – a cari-

- co del soggetto proponente – entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'ultimo annuncio;
- IV. copia del progetto e del SIA depositati per la consultazione dovrà essere inviata dal proponente all'autorità di bacino competente;
- V.i soggetti interessati potranno presentare osservazioni entro 50 giorni dalla ultima data di pubblicazione sui quotidiani; gli enti interessati potranno esprimere il proprio parere entro 60 giorni dalla medesima data;
- VI. le eventuali domande concorrenti dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURV e dovranno essere corredate di tutta la necessaria documentazione per consentire la successiva istruttoria, pena l'inammissibilità;
- VII. la commissione VIA deve essere integrata, oltre che dai dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti, anche dal dirigente responsabile dell'unità periferica del genio civile competente per territorio e dal dirigente responsabile dell'unità complessa per l'energia nonché da quelli di tutte le altre amministrazioni ed enti interessati al procedimento;
- VIII. la Commissione VIA, come integrata secondo quanto previsto al precedente punto n. 7 valuta, in base all'art. 18 della l.r. n.10/1999, tutti i pareri, le osservazioni e opposizioni presentate da parte di terzi e le eventuali controdeduzioni del soggetto proponente, respingendole ovvero accogliendole in tutto o in parte. In caso di domande concorrenti la stessa Commissione integrata esprime il parere in ordine al motivato accoglimento di una sola delle domande presentate;
- IX. entro 30 giorni dall'avvenuta adozione della deliberazione di Giunta regionale relativa al giudizio di compatibilità ambientale e all'approvazione del progetto e all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, l'unità periferica del genio civile competente per territorio procederà alla formalizzazione del disciplinare contenente tutte le clausole dirette a regolare la concessione di derivazione d'acqua e all'emissione del relativo decreto di concessione alle condizioni già fissate dal provvedimento di Giunta regionale.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

D E L I B E R A

- le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e costituiscono criteri e modalità di attuazione di quanto disposto dal d.lgs. 387/2003, limitatamente agli impianti idroelettrici; a tali criteri e modalità le strutture regionali competenti si atterranno nella trattazione delle collegate istanze di concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nelle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. 26 marzo 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni;
- di dare mandato alla direzione difesa del suolo e protezione civile di comunicare il presente provvedimento ai soggetti competenti per l'istruttoria delle domande citati in premesse;
- di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.